



Provincia di Pordenone

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI TERMICI E PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI PER LA RACCOLTA E/O
CIPPATURA DI BIOMASSE AGRO-FORESTALI, FINALIZZATI AL RISPARMIO
ENERGETICO NELLE AZIENDE AGRICOLE
- ANNO 2012 -**

Articolo 1

Finalità dell'intervento

La Provincia di Pordenone, in conformità con gli impegni assunti anche dall'Italia attraverso il Protocollo di Kyoto, promuove l'attivazione di misure concrete che contribuiscano alla riduzione del tasso di anidride carbonica nell'atmosfera.

In attuazione a quanto deliberato con Deliberazione della Giunta Provinciale (DGP) n. 200 del 17/10/2008 e con DGP n. 298 del 26/11/2009, la Provincia di Pordenone promuove e sostiene l'utilizzo a fini energetici di biomasse agro-forestali, in sostituzione dei combustibili fossili, mediante la concessione di contributi alle imprese agricole per la realizzazione di impianti termici e l'acquisto di macchinari per la raccolta e/o cippatura di biomasse agro-forestali.

Articolo 2

Definizioni, interventi e spese ammissibili

1. Per biomasse agro-forestali, ai fini del presente bando, si intendono i seguenti combustibili legnosi: legna da ardere e materiali legnosi derivanti da coltivazioni agricole e forestali depezzati in tronchetti o in cippato come definiti dall'All. X alla parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte II, sezione 4, lettere a), b), c) e d); viene escluso il legno densificato (pellet e briquette) e, pertanto, gli impianti termici alimentati con tale combustibile non vengono finanziati.
2. Per macchine cippatrici si intendono macchine per la riduzione in piccole scaglie (cippato) delle biomasse agro-forestali così come descritte al precedente comma.
3. Per macchine per la raccolta si intendono macchine in grado di eseguire il condizionamento del materiale legnoso per le finalità energetiche (es. imballatrice per sarmenti, ...).
4. Per macchine per raccolta e cippatura si intendono macchine in grado di eseguire il taglio o il condizionamento e la contestuale cippatura del materiale legnoso proveniente da formazioni di origine naturale o artificiale di piante arboree (*short-rotation*, boschi, siepi, ...), compresi i sottoprodotti legnosi degli impianti arborei da frutto (vigneti, frutteti, ...).
5. Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:
 - a. la sostituzione di impianti termici a combustibili fossili oppure impianti termici a legna a bassa efficienza termica;
 - b. la realizzazione ex-novo dell'impianto termico;
 - c. l'acquisto di macchine cippatrici così come descritte al comma 2;
 - d. l'acquisto di macchine per la raccolta e/o cippatura così come descritte ai commi 3 e 4;
6. Sono considerate ammissibili le spese, sostenute dopo la presentazione della domanda.
7. In particolare, per la realizzazione di impianti termici che consentono l'impiego delle biomasse agro-forestali, gli investimenti ammissibili comprendono:

- a. l'acquisto e l'installazione del generatore di calore (caldaia);
 - b. le apparecchiature, gli impianti e i manufatti strettamente necessari ed indispensabili al funzionamento della centrale termica e del serbatoio di accumulo dell'acqua (puffer) come da dichiarazione a firma del progettista allegata alla domanda di contributo;
 - c. le spese generali (onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico) che non potranno comunque superare complessivamente il 12% dell'investimento ammissibile.
8. L'intervento relativo all'impianto termico deve avere il carattere dell'organicità e della piena funzionalità nel suo insieme e pertanto non sono ammissibili interventi parziali.
 9. Sono, altresì, ammissibili le spese per l'acquisto di macchine per la cippatura di qualsiasi potenza e capacità produttiva e per l'acquisto di macchine per la raccolta e/o cippatura di biomasse provenienti da formazioni di origine naturale o artificiale di piante arboree (*short-rotation*, boschi, siepi, ...) compresi i sottoprodotti legnosi degli impianti arborei da frutto (vigneti, frutteti, ...) nelle aziende agricole.
 10. Sono, peraltro, ammissibili investimenti distinti (impianto termico o acquisto di macchine per raccolta e/o cippatura di biomasse agro-forestali) o investimenti contestuali (impianto termico e acquisto di macchine per raccolta e/o cippatura biomasse agro-forestali); quest'ultima tipologia determina maggior punteggio al fine del posizionamento utile in graduatoria, come meglio definito all'articolo 10 del presente Bando.
 11. L'IVA viene riconosciuta, come costo aggiuntivo, limitatamente ai soggetti per i quali tale voce costituisce un costo effettivo.
 12. Ai fini del presente bando sono ammissibili a contributo gli impianti termici realizzati nei fabbricati rurali, abitativi e strumentali, che compongono l'azienda agricola come individuati ai fini fiscali dal D.L. 01/10/2007 n. 159 e s.m.i..
 13. Con riferimento all'impianto termico, non sono ammissibili le spese relative alle opere murarie del locale caldaia come pure quelle relative alla distribuzione del calore negli edifici ed agli scambiatori finali; sono altresì esclusi i manufatti accessori e l'impiantistica non strettamente connessa con la centrale di combustione delle biomasse, nonché l'acquisto e l'installazione di pannello solare termico a circolazione forzata integrato all'impianto.
Non sono, inoltre, ammissibili a contributo le spese per i seguenti investimenti:
 - realizzazione di strutture e opere murarie per lo stoccaggio delle biomasse (piazzole, tettoie, silos, ...);
 - acquisto di attrezzature per l'esbosco, il carico e il trasporto delle biomasse agro-forestali;
 - acquisto di macchine sminuzzatrici (biotrituratori);
 - acquisto di rivoltatori;
 - acquisto di vagli;
 - acquisto di trattori agricoli e forestali;
 - acquisto di attrezzature per la lavorazione della legna in tronchi (motoseghe, spaccalegna, nastri trasportatori, ...).Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di macchinari usati.

Articolo 3 *Beneficiari*

1. Beneficiari sono gli imprenditori agricoli, nei limiti dell'art. 2135 del Codice Civile, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le imprese in forma associata, purché esercitanti l'attività agricola o agro-forestale a titolo principale, le cooperative e i loro consorzi così come previsto dall'articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2007, n. 9.
2. Nel caso dell'impianto termico i soggetti in elenco dovranno risultare proprietari, comproprietari od usufruttuari del bene su cui intendono realizzare gli investimenti, oppure avere il consenso del proprietario del bene e dichiarare di esercitare il diritto reale di godimento del bene per la durata minima prevista dagli impegni di cui il successivo articolo 13.

Articolo 4 *Requisiti di ammissibilità*

1. Impianti termici:
 - a. Per gli impianti termici sono ammissibili a contributo le azioni necessarie per la messa in opera ed il corretto funzionamento di generatori di calore come definiti dalla Norma Europea UNI EN 303-5:2004, progettati per l'uso esclusivo dei combustibili di cui all'All. X alla parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte II, sezione 4, lettere a), b), c) e d) - (caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo).

- b. La potenza della caldaia non deve essere superiore a 100 KW termici.
 - c. La caldaia installata deve essere ad alta efficienza, con rendimenti certificati da un organismo terzo indipendente ed esclusivamente ai sensi della Norma Europea UNI EN 303-5:2004, pena la non accettazione della domanda di contributo;
 - d. La caldaia installata deve rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa italiana (art. 271 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.).
 - e. L'impianto termico deve essere dotato di accumulatore inerziale (puffer) o analogo dispositivo tecnico opportunamente dimensionato ai sensi della Norma Europea UNI EN 303-5:2004.
2. Macchinari:
- a. I macchinari per la raccolta e cippatura di biomasse agro-forestali, qualora dovuto, devono essere omologati per il transito su strada e devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma europea (marcatatura CE).

Articolo 5
Entità del contributo

1. Il contributo viene erogato in conto capitale, a titolo di "de minimis generale" fino al raggiungimento dell'importo complessivo pari a € 200.000,00, per beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (pubblicato nella G.U.U.E. del 28 dicembre 2006 n. L 379) relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".
2. Per esercizio finanziario si intende quello utilizzato dall'impresa per scopi fiscali.
3. Il triennio di riferimento è costituito dall'esercizio finanziario durante il quale viene comunicata la *decisione individuale di concessione del contributo e dai due esercizi finanziari precedenti*.
4. Fatto salvo il rispetto del limite previsto dal regime "de minimis generale", l'intensità del contributo non potrà superare il 50% della spesa ammissibile.
5. L'importo massimo erogabile per singola istanza di contributo per investimenti relativi ai soli impianti termici non potrà superare il totale di € 6.000,00 (seimila/00).
6. L'importo massimo erogabile per ogni singola istanza per investimenti relativi all'acquisto di macchine e attrezzature per la raccolta e/o la cippatura di biomasse agro-forestali non potrà superare il totale di € 10.000,00 (diecimila/00).
7. L'importo massimo erogabile per ogni singola istanza per investimenti contestuali non potrà, pertanto, superare il totale di € 16.000,00 (sedecimila/00).
8. Nel caso in cui il contributo concedibile per l'intervento oggetto della domanda risulti, nel triennio di riferimento, singolarmente o cumulato con altri contributi già concessi in regime di "de minimis generale", di un importo eccedente il limite massimo complessivo previsto per l'applicazione del Regolamento (CE) 1998/2006, si procederà, previo consenso del beneficiario, all'erogazione del "plafond residuo" di disponibilità contributiva "de minimis generale".
9. Le eventuali agevolazioni fiscali potranno essere applicate soltanto sulla rimanente quota dell'investimento, riconducibile al solo impianto termico, non coperta dal contributo della Provincia.

Articolo 6
Delimitazione geografica

1. Il contributo è concedibile per interventi realizzati nel territorio di competenza amministrativa della Provincia di Pordenone, esclusa la Zona Omogenea Montana del pordenonese come definita dalla LR 20/12/2002, n. 33.

Articolo 7
Termine di presentazione

1. Le domande di contributo, presentate a partire dal 15 marzo 2012, devono pervenire alla Provincia di Pordenone - Servizio Agricoltura – L.go San Giorgio, 12 – 33170 – Pordenone, corredate della relativa documentazione, entro il 30 novembre 2012.

Articolo 8

Documentazione da presentare

1. La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando il modulo "Richiesta di concessione del contributo per la realizzazione di impianti termici e/o per l'acquisto di macchinari per la raccolta e/o cippatura di biomasse agro-forestali e contestuale Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" (allegato B1), compilato in ogni sua parte e firmato.
Alla domanda va allegata, inoltre, quale parte integrante la seguente documentazione:
 - a. copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente;
 - b. copia fotostatica del codice fiscale del soggetto richiedente;
 - c. dichiarazione relativa agli Aiuti "de minimis" ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (allegato B2);
 - d. preventivo di spesa dettagliato dell'intervento/i;
 - e. scheda tecnica (allegato B3) compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente (solo per impianti termici);
 - f. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà delle superfici aziendali a biomasse agro-forestali (allegato B4);
 - g. copia della dichiarazione a firma del progettista attestante quali apparecchiature, impianti e manufatti siano strettamente necessari al funzionamento della centrale termica (solo per impianti termici);
 - h. dichiarazione, rilasciata dal costruttore della caldaia a biomasse, con la quale si attesta che la caldaia medesima è dotata di sistema di regolazione con sonda Lambda (dichiarazione da allegare nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato che la caldaia che intende installare è dotata di tale sistema di regolazione) - (solo per impianti termici);
 - i. certificato prodotto da un organismo terzo attestante che la caldaia installata è ad alta efficienza ai sensi della Norma Europea UNI EN 303-5:2004 (solo per impianti termici);
 - j. eventuale autorizzazione sottoscritta dal proprietario del bene su cui si intende realizzare l'intervento, qualora diverso dal richiedente (solo per impianti termici);
2. E' data facoltà agli uffici della Provincia di Pordenone di richiedere l'ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria.

Articolo 9

Procedure

1. Le domande di ammissione vanno presentate utilizzando la modulistica allegata al presente Bando scaricabile dal sito Internet www.provincia.pordenone.it e devono essere corredate della relativa documentazione come specificata al precedente art. 8.
2. Le domande di ammissione possono essere inoltrate alla Provincia di Pordenone direttamente o tramite posta:
 - a. la domanda inoltrata direttamente deve essere accompagnata da un elenco in duplice copia di tutta la documentazione presentata. L'elenco deve essere sottoscritto dal richiedente, una copia originale dello stesso elenco viene riconsegnata previa apposizione del timbro datario da parte della Provincia di Pordenone ricevente e costituisce ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda; per la verifica del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro datario del protocollo della Provincia di Pordenone;
 - b. la domanda inoltrata tramite mezzo postale, sempre corredata dell'elenco di cui alla precedente lettera a), deve essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso per la verifica del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data della raccomandata.
3. Dopo l'approvazione della graduatoria, la Provincia di Pordenone provvede a notificare con raccomandata con avviso di ricevimento:
 - a. a coloro i quali sono risultati utilmente inseriti nella graduatoria di ammissione, l'avvenuto accoglimento della domanda di contributo, i tempi previsti per la realizzazione degli investimenti e le eventuali prescrizioni operative;
 - b. a coloro i quali non sono risultati ammessi al contributo, la comunicazione motivata di non ammissione e di conseguente archiviazione della domanda.

Articolo 10
Selezione e graduatoria

1. Ai fini della definizione della graduatoria si fa riferimento all'ordine di priorità definito dall'art. 39, comma 2 della LR 9/2007.
2. I punteggi necessari alla formazione della graduatoria dei progetti presentati si assegnano sulla base della seguente tabella:

		PUNTI
1	Superficie aziendale destinata a biomasse agro-forestali (punti/ettaro, o frazione di ettaro, fino ad un massimo di 30 punti).	
	- Impianti di specie forestali a rapido accrescimento a ciclo breve	3
	- Coltivazioni arboree da frutto	2
	- Pioppeti, arboricoltura da legno, siepi e boschi naturali	1
2	Contestuale installazione di pannelli solari termici a circolazione forzata (non oggetto di contributo) integrati all'impianto termico (esistente o di nuova realizzazione) o collegamento a pannelli solari esistenti.	
	- fino a 5 mq di superficie dei pannelli solari	5
	- da 5 a 10 mq di superficie dei pannelli solari	10
	- oltre 10 mq di superficie dei pannelli solari	15
3	KW termici installati	
	- fino a 35 KW	15
	- da 35 a 50 KW	10
	- da 50 a 100 KW	5
4	Caldaia dotata di sonda Lambda	5
5	Rendimento certificato della caldaia	
	- da 86% a 90%	5
	- oltre 90%	10
6	Contestuale investimento per impianto termico e acquisto di macchinari per la raccolta e/o la cippatura di biomasse agro-forestali	15

3. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla minore entità della spesa ammessa e, a parità di quest'ultima, dalla contestuale installazione o esistenza del pannello solare termico.
4. Gli investimenti ammessi a contributo verranno finanziati fino ad esaurimento della copertura finanziaria.
5. Gli investimenti ammessi potranno essere finanziati anche parzialmente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, previa accettazione da parte del beneficiario.
6. Le domande relative ad investimenti che risulteranno ammessi, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, potranno subentrare alle domande per le quali i richiedenti hanno presentato comunicazione di rinuncia al contributo.

Articolo 11
Periodo di realizzazione e di collaudo dell'impianto termico

1. La realizzazione ed il collaudo degli investimenti, a pena di decadenza totale del contributo, devono essere effettuati in 365 giorni decorrenti dalla data di concessione del contributo, prorogabili, a richiesta del beneficiario e per una sola volta, di 180 giorni.

Articolo 12

Casi di esclusione dalla decadenza

1. Non generano la decadenza del contributo i seguenti casi:
 - a. modifica, integrazione, variante progettuale o variazioni alla tipologia dell'investimento dovute a causa di forza maggiore, di cui al successivo art. 14;
 - b. verificarsi di situazioni o eventi di natura tecnico-fisica o introduzione di nuove tecnologie migliorative non ipotizzabili al momento dell'accoglimento della domanda e purché ne sia fatta specifica comunicazione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza di cui all'art. 11.

Articolo 13

Impegni

1. Il beneficiario si impegna per cinque anni a decorrere dalla data di concessione del contributo a:
 - mantenere il perfetto funzionamento e la destinazione d'uso dell'impianto termico e/o dei macchinari oggetto del contributo;
 - comunicare tempestivamente eventuali anomalie, incendi, furti, o atti vandalici che possano aver danneggiato in parte o totalmente l'impianto termico e/o i macchinari oggetto del contributo;
 - consentire le eventuali verifiche inerenti gli interventi finanziati ed il libero accesso in azienda da parte del personale incaricato della Provincia di Pordenone;
 - a non alienare i macchinari per la raccolta e/o la cippatura delle biomasse, oggetto di contributo.
2. Gli impegni assunti decadono quando ricorrono le cause di forza maggiore come indicate nel successivo art. 14.

Articolo 14

Cause di forza maggiore

1. Ai sensi dell'articolo n. 47 del Regolamento (CE) n. 1974 del 15.12.2006, le cause di forza maggiore che giustificano il mancato adempimento degli impegni assunti al momento della presentazione della domanda sono:
 - a. decesso del beneficiario;
 - b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c. espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
 - d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante i locali destinati alle attività produttive aziendali o l'abitazione del beneficiario all'interno dei quali è situato l'impianto termico oggetto del contributo o che colpisca i macchinari oggetto del contributo;
 - e. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento zootecnico;
 - f. epizoozia che colpisca la totalità o parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;

Articolo 15

Varianti

1. Le varianti devono essere preventivamente approvate dalla Provincia di Pordenone.
2. Nel limite dell'importo del contributo originariamente concesso, nel rispetto degli indirizzi generali del programma di investimento e di quanto disposto dal comma 2, art. 4 del DPR 446/1967, possono essere apportate variazioni agli investimenti previsti, per comprovati motivi non prevedibili all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 16

Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo relativo alle spese sostenute avverrà in un'unica soluzione dopo il collaudo tecnico *in situ* da parte dei funzionari della Provincia di Pordenone in merito alle opere realizzate per l'impianto termico e/o dopo la verifica della presenza in azienda dei macchinari acquistati per la raccolta e/o la cippatura delle biomasse agro-forestali e rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma europea (marcatura CE)

2. Ai fini del collaudo dell'impianto termico dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - a. relazione di collaudo dell'impianto asseverata da un tecnico o professionista abilitato (solo per impianti termici);
 - b. progetto dell'impianto come realizzato, redatto da un professionista abilitato. Il progetto dovrà comprendere lo schema dell'impianto realizzato, possibilmente in formato A3, in cui siano chiaramente indicati i componenti per i quali si richiede il contributo. Lo schema dovrà riportare l'impianto nella sua completezza, in particolar modo nel caso in cui, al fine di ottenere un maggior punteggio di merito, si sia dichiarato nella domanda il collegamento della caldaia a biomasse ad un impianto solare termico a circolazione forzata (pannelli solari). Il progetto dovrà comprendere anche una relazione tecnica descrittiva sintetica (solo per impianti termici);
 - c. certificato relativo alle emissioni e al rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla Norma Europea UNI EN 303-5: 2004, nonché da altri provvedimenti normativi e legislativi italiani in materia, qualora dovuto (solo per impianti termici);
 - d. dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i. (Norme per la sicurezza degli impianti), accompagnata da un'autocertificazione sottoscritta dal beneficiario e dall'installatore in cui gli stessi dichiarano che l'opera è stata eseguita in conformità a quanto indicato nella domanda di contributo ed in base a quanto riportato nel progetto di cui al punto b. (solo per impianti termici);
 - e. dichiarazione di fine lavori (solo per impianti termici) e copia delle fatture quietanzate delle spese sostenute relative agli investimenti ammessi contributo;
 - f. dichiarazione di avvenuta presentazione della certificazione VEA (*certificazione di Valutazione Energetica e Ambientale*) come previsto dall'art. 1 bis, c.1 – lett. f) e dall'art. 6 bis della LR 23/2005 e s.m.i. al Comune di competenza e all'Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile (ARES). Sono esclusi da tale obbligo i fabbricati agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo (art. 3, c. 3, lett. b del D.Lgs. 192 /05 come modificato dal D.Lgs. 311/2007 e s.m.i.) - (solo per impianti termici).
3. I liberi professionisti si assumono la piena e totale responsabilità, anche penale, di quanto da loro dichiarato ai sensi della vigente normativa (artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e s.m.i.).
4. Le spese riconosciute congrue all'atto della domanda devono essere confermate in sede di consuntivo e corrispondere ai lavori effettivamente eseguiti e riportati nella relazione di collaudo asseverata (solo per impianti termici).

Articolo 17
Revoca del contributo

1. Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:
 - inosservanza delle disposizioni contenute nel presente testo indicante i criteri per l'assegnazione dei contributi ed in particolare di quanto disposto dal precedente art. 15 in merito alle varianti;
 - mancato rispetto degli adempimenti normativi;
 - in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo, di cui al precedente art. 13;
 - dichiarazioni false e mendaci.
2. Al verificarsi dei casi di cui al punto 1. del presente articolo sarà disposta la revoca del contributo concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge a far data dall'erogazione dello stesso e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

Articolo 18
Responsabilità

1. La collocazione nella graduatoria in posizione idonea all'assegnazione del contributo e l'eventuale erogazione dello stesso non comportano alcuna assunzione di responsabilità da parte della Provincia di Pordenone, o del personale da essa delegato, relativamente alla correttezza delle scelte progettuali né al rispetto delle vigenti leggi, regolamenti, decreti e norme tecniche applicabili agli investimenti oggetto di contributo.
2. La responsabilità relativa al rispetto di leggi, regolamenti, decreti e norme tecniche, di qualsiasi tipo, è sempre ed unicamente a carico dei progettisti, installatori, collaudatori ed utilizzatori, per quanto di rispettiva competenza. L'analisi del progetto dell'impianto termico, qualora dovuto, sarà effettuata dalla

Provincia di Pordenone unicamente allo scopo di verificare la rispondenza tra quanto progettato e le dichiarazioni rilasciate nella compilazione della scheda tecnica relativa all'intervento e nella domanda di concessione.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Provincia di Pordenone esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.
2. I dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento, l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni, monitoraggio dell'iniziativa e pianificazione dell'attività dell'Ente e saranno comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o da regolamenti, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pordenone.